

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1910)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 gennaio 1962 (V. Stampato n. 2367)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 1962*

Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli uditori che hanno conseguito la nomina come vincitori di concorso e che sono dichiarati idonei nel primo esame pratico al quale possono partecipare, sono nominati aggiunti giudiziari con decorrenza a tutti gli effetti dal compimento di due anni dalla nomina a uditore.

Con la medesima decorrenza sono nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, come idonei del medesimo concorso, sono stati ammessi in magistratura successivamente ed hanno superato lo stesso esame pratico.

Gli uditori che, per qualsiasi ragione, anche indipendente dalla loro volontà, non hanno partecipato al primo esame pratico

relativo al loro concorso di ammissione in carriera, e quelli che sono stati esclusi o dichiarati non idonei nell'esame stesso, se superano un esame pratico al quale abbiano partecipato uditori cui è applicabile la disposizione del primo comma, conseguono la nomina ad aggiunto giudiziario con la decorrenza attribuita agli uditori predetti; in mancanza, la nomina è ad essi conferita con decorrenza dalla data del relativo decreto.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà determinata, a norma dell'articolo 1 ed agli effetti giuridici ed economici, la decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario conferita in seguito agli esami pratici indetti dopo il 1° gennaio 1949.

Agli incaricati di funzioni giudiziarie dichiarati idonei negli esami pratici ai quali sono stati ammessi a norma della legge 23 aprile 1950, n. 210, è riconosciuta, agli effetti giuridici ed economici, la medesima anzianità attribuita in applicazione del comma precedente agli uditori insieme con i quali hanno sostenuto l'esame stesso, fermi restando l'ordine delle singole graduatorie degli esami pratici e la precedenza nel ruolo di

anzianità, nell'ambito di ciascun esame, degli aggiunti provenienti dai concorsi per uditore su quelli già incaricati di funzioni giudiziarie.

Resta ferma la decorrenza della nomina ad aggiunto dalla data dei rispettivi decreti nei confronti dei magistrati dichiarati idonei nell'esame pratico indetto con decreti ministeriali 29 dicembre 1952 e 22 aprile 1953 ed in quelli indetti con decreti ministeriali 5 luglio 1956 e 5 novembre 1957.